*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 113° — Numero 256**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - **Venerdì, 29 settembre 1972** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508**

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1972.

**Nuova circoscrizione territoriale degli uffici consolari di 1ª e 2ª categoria in Francia e nei dipartimenti e territori francesi d'oltremare.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Vista l'opportunità di una generale revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 1ª e 2ª categoria in Francia e nei dipartimenti e territori francesi d'oltremare;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria e 1ª classe a Parigi è così stabilita: i dipartimenti di Ville de Paris, Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Oise, Sarthe, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.

Le circoscrizioni territoriali degli uffici consolari dipendenti dal consolato generale di 1ª categoria e 1ª classe in Parigi sono così stabilite:

vice consolato di 1ª categoria a Le Havre: i dipartimenti di Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime;

vice consolato di 1ª categoria a Nantes: i dipartimenti di Cotes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Vendée.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria a Lione è così stabilita: i dipartimenti di Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Corrèze, Creuse, Drome, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dome, Rhone, Saone-et-Loire, Haute-Vienne.

Le circoscrizioni territoriali degli uffici consolari dipendenti dal consolato generale di 1ª categoria a Lione sono così stabilite:

vice consolato di 1ª categoria a Chambery: i dipartimenti di Savoie e Haute-Savoie;

vice consolato di 1ª categoria a Digione: i dipartimenti di Cote-d'Or, Doubs, Jura, Haute-Saone, Yonne;

vice consolato di 1ª categoria a Grenoble: il dipartimento di Isère;

vice consolato di 2ª categoria a Valence: il dipartimento di Drome.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di 2ª categoria a Modane, dipendente dal vice consolato di 1ª categoria a Chambéry, è così stabilita: i cantoni di Modane, Lanslebourg, Saint-Michel, Saint-Jean-de-Maurienne, La Chambre del dipartimento di Savoie.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria a Marsiglia è così stabilita: Aude, Bouches-du-Rhone, Hérault, Pyrénées-Orientales, Principato di Andorra.

Le circoscrizioni territoriali degli uffici consolari dipendenti dal consolato generale di 1ª categoria a Marsiglia sono così stabilite:

vice consolato di 1ª categoria ad Avignone: i dipartimenti di Gard, Lozère, Vaucluse;

vice consolato di 1ª categoria a Tolone: il dipartimento di Var;

agenzia consolare di 2ª categoria a Montpellier: i dipartimenti di Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales.

Art. 4.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria a Metz è così stabilita: Ardennes, Haute-Marne, Meuse, Moselle, Bas-Rhin.

Le circoscrizioni territoriali degli uffici consolari dipendenti dal consolato generale di 1ª categoria a Metz sono così stabilite:

vice consolato di 1ª categoria a Mulhouse: il dipartimento di Haut-Rhin e il territorio di Belfort;

vice consolato di 1ª categoria a Nancy: i dipartimenti di Meurthe-et-Moselle e Vosges;

vice consolato di 2ª categoria a Strasburgo: il dipartimento del Bas-Rhin.

Art. 5.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria a Nizza è così stabilita: Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes Maritimes (esclusi i Cantoni di Beausoleil, Mentone, Sospel, Breil, Tenda).

Le circoscrizioni territoriali degli uffici consolari dipendenti dal consolato generale di 1ª categoria a Nizza, sono così stabilite:

vice consolato di 1ª categoria a Mentone: i cantoni di Beausoleil, Mentone, Sospel, Breil, Tenda del dipartimento Alpes-Maritimes;

vice consolato di 2ª categoria a Cannes: i cantoni di Antibes, Bar-sur-Loup, Grasse, Saint-Auban, Saint-Vallier de Thiey del dipartimento di Alpes-Maritimes;

vice consolato di 2ª categoria a Gap: i dipartimenti di Hautes-Alpes e Alpes de Haute-Provence.

Art. 6.

La circoscrizione territoriale del consolato di 1ª categoria in Bastia è così stabilita: il dipartimento di Corsica.

Art. 7.

La circoscrizione territoriale del consolato di 1ª categoria a Bordeaux è così stabilita: i dipartimenti di Charante, Charante-Maritime, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne.

Le circoscrizioni territoriali degli uffici consolari dipendenti dal consolato di 1ª categoria a Bordeaux sono così stabilite:

agenzia consolare di 1ª categoria ad Agen: il dipartimento di Lot-et-Garonne;

vice consolato di 2ª categoria a La Rochelle: i dipartimenti di Charante-Maritime e Deux-Sèvres;

agenzia consolare di 2ª categoria a Bergerac: il dipartimento di Dordogne;

agenzia consolare di 2ª categoria a Pau: il dipartimento di Pyrénées-Atlantiques.

Art. 8.

La circoscrizione territoriale del consolato di 1ª categoria a Lilla, è così stabilita: i dipartimenti di Aisne, Nord, Pas-de-Calais, Somme.

Le circoscrizioni territoriali degli uffici consolari dipendenti dal consolato di 1ª categoria a Lilla sono così stabilite:

vice consolato di 2ª categoria a Dunkerque: il circondario di Dunkerque del dipartimento di Nord;

agenzia consolare di 2ª categoria a Calais: i circondari di Calais, Boulogne-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer e Saint-Omer del dipartimento di Pas-de-Calais;

agenzia consolare di 2ª categoria a Douai: i circondari di Douai e Valenciennes del dipartimento di Nord, e i circondari di Arras e Lens del dipartimento di Pas-de-Calais.

Art. 9.

La circoscrizione territoriale del consolato di 1ª categoria a Tolosa è così stabilita: i dipartimenti di Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.

Art. 10.

Le circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 2ª categoria nei dipartimenti francesi d'oltremare, alle dipendenze dell'ambasciata in Parigi, sono così stabilite:

consolato di 2ª categoria in Fort-de-France: il dipartimento della Martinica;

consolato di 2ª categoria in Pointe-à-Pitre: il dipartimento della Guadalupa;

vice consolato di 2ª categoria in Cayenne: il dipartimento della Guaiana francese;

vice consolato di 2ª categoria in Saint-Denis: il dipartimento dell'Isola della Riunione.

Art. 11.

Le circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 2ª categoria nei territori francesi d'oltremare, alle dipendenze dell'ambasciata in Parigi, sono così stabilite:

consolato di 2ª categoria in Gibuti: il territorio francese degli Afar e degli Issa;

vice consolato di 2ª categoria in Moroni: il territorio delle Isole Comore;

vice consolato di 2ª categoria in Noumea: i territori della Nuova Caledonia e delle Isole Wallis e Futuna;

vice consolato di 2ª categoria in Papeete: il territorio dell'Arcipelago della Polinesia francese.

La giurisdizione consolare nel territorio delle Isole Saint-Pierre-et-Miquelon e nei territori francesi australi ed antartici è esercitata dall'ambasciata in Parigi, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° giugno 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1972

*Il Ministro*: Moro

**(10883)**

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1972.

**Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di alcune opzioni a scadenza ed al termine del differimento, nonchè delle condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « La Pace » di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Pace » di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita, di opzioni a scadenza ed al termine del differimento e di condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita, le opzioni a scadenza ed al termine del differimento e le condizioni di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni « La Pace » di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano:

Tariffa 19, relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, ovvero immediatamente, in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

Tariffa 33 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finché è in vita l'assicurato;

Tariffa 34 (5-10) (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa 35, relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata, pagabile fino al primo decesso, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa 36, relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su una testa, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia adeguabile, in una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per la rendita vitalizia immediata adeguabile in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 10 agosto 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(10996)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Medosulfina » a nome della ditta Medital Lab. italiani medicinali, con sede in Pomezia.** (Decreto di revoca n. 4310/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 25 agosto 1962 con il quale veniva registrata al n. 11305/B la categoria sciroppo della specialità medicinale denominata « Medosulfina » a nome della ditta Medital Lab. italiani medicinali, con sede in Pomezia (Roma) prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Cafaro ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 25 maggio 1970;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusto il disposto dello art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, in data 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Medosulfina » - cat. sciroppo flacone da 50 e 100 cc., registrata al n. 11305/B in data 25 agosto 1962 a nome della ditta Medital - Lab. italiani medicinali, con sede in Pomezia (Roma).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

*Il Ministro*: GASPARI

(10887)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Serophen » a nome della ditta I.C.M.A. Farmaceutici, con sede in La Spezia.** (Decreto di revoca n. 4296/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 20 ottobre 1961 con i quali veniva registrata rispettivamente ai numeri 18768 e 18768/A la specialità medicinale denominata « Serophen » 5 fiale da 2 cc. × mg. 30 e 5 supposte da g. 3 × mg. 30 (categoria) a nome della ditta I.C.M.A. Farmaceutici, con sede in La Spezia, via Chiodo, 15 ora via Prione, 82, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Giovanni Ogna sita in Milano, via Carlo Farini, 63;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Cafaro ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 25 maggio 1970;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusto il disposto dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, in data 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Serophen » 5 fiale da 2 cc. × mg. 30 e 5 supposte da g. 3 × 30 mg. registrata ai numeri 18768 e 18768/A in data 20 ottobre 1961 a nome della ditta I.C.M.A. Farmaceutici, con sede in La Spezia, via Prione, 82.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di La Spezia è anche incaricato della notifica della ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

*Il Ministro*: GASPARI

**(10904)**

---

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gelartrin » a nome della ditta Sidus, con sede in Roma.** (Decreto di revoca n. 4301/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 17 marzo 1961 e 26 gennaio 1963, con il quale veniva registrata al n. 18724 la specialità medicinale denominata « Gelartrin » 3 fiale liofilizzate + 3 fiale solventi a nome della ditta Istituto biochimico nazionale ora Sidus, con sede in Roma, via Tiburtina, km. 15, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Cafaro ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 25 maggio 1970;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusto il disposto dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, in data 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gelartrin » 3 fiale liofilizzate + 3 fiale di solvente registrata al n. 18724 in data 17 marzo 1961 e 26 gennaio 1963 a nome della ditta Sidus, con sede in Roma, via Tiburtina, km. 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

*Il Ministro*: GASPARI

**(10903)**

---

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Testoplex B 12 » a nome della ditta La Farmochimica Italiana, con sede in Milano.** (Decreto di revoca n. 4292/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 gennaio 1962 con il quale veniva registrata al n. 19.313 la specialità medicinale denominata « Testoplex B12 » (fiale liof.) nome della ditta La Farmochimica Italiana, con sede in Milano, via U. D'Apulia n. 8, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Cafaro ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 25 maggio 1970;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusto il disposto dello art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, in data 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Testoplex B12 » 5 fiale di liofilizzato da mcg 100 di Vit. B12; 5 fiale di solvente da 3 cc. registrata al n. 19.313 in data 26 gennaio 1962 a nome della ditta La Farmochimica Italiana, con sede in Milano, via U. D'Apulia n. 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

*Il Ministro*: GASPARI

**(10886)**

---

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Guanisol » a nome della ditta Novopharm Laboratorio farmaceutico, con sede in Milano.** (Decreto di revoca n. 4300/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 ottobre 1961 con il quale veniva registrata al n. 19253 la specialità medicinale denominata « Guanisol » 20 e 40 compresse da mg. 10 a nome della ditta Novopharm Laboratorio farmaceutico, con sede in Milano, via M. Aurelio, 22, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Cafaro ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 25 maggio 1970;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusto il disposto dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, in data 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Guanisol » 20 e 40 compresse da mg. 10, registrata al n. 19253 in data 20 ottobre 1961 a nome della ditta Novopharm - Laboratorio farmaceutico, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

*Il Ministro*: GASPARI

**(10900)**

---

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Rinomicina » a nome della ditta Sidus, con sede in Roma.** (Decreto di revoca n. 4303/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 5 marzo 1962 e 7 luglio 1962 con il quale veniva registrata al n. 19612 la specialità medicinale denominata « Rinomicina » gocce a nome della ditta Istituto biochimico nazionale ora Sidus, con sede in Roma, via Tiburtina km. 15, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Cafaro ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 25 maggio 1970;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusto il disposto dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, in data 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Rinomicina » nella seguente preparazione flacone contagocce da 10 cc. registrata al n. 19612 in data 5 marzo 1962 e 7 luglio 1962, a nome della ditta Sidus, con sede in Roma, via Tiburtina km. 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

*Il Ministro*: GASPARI

**(10899)**

---

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calcifervit » a nome della ditta Sidus, con sede in Roma.** (Decreto di revoca n. 4297/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 14 marzo 1961 con il quale veniva registrata al n. 18.701 la specialità medicinale denominata « Calcipervit » (granulato) a nome della ditta Istituto biochimico nazionale ora Sidus, con sede in Roma, via Tiburtina, km. 15, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Cafaro ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 25 maggio 1970;

Accertato in base alla predetta sentenza che la spe-

cialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusto il disposto dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, in data 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Calcifervit » - scatola da 250 g. di granulato registrata al n. 18701 in data 14 marzo 1961 a nome della ditta Sidus, via Tiburtina, km. 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

*Il Ministro*: GASPARI

**(10901)**

---

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Megasulfa » (già Solfazol) a nome della ditta Sidus, con sede in Roma.** (Decreto di revoca n. 4299/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 13 marzo 1962 con il quale veniva registrata al n. 19689 la specialità medicinale denominata « Solfazol » (10 compresse da g. 0,50) ora « Megasulfa » a nome della ditta Bioch. nazionale ora Sidus, con sede in Roma, via Tiburtina km. 15, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Cafaro ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 25 maggio 1970;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusto il disposto dello art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, in data 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Megasulfa » (già Solfazol) 10 compresse da g. 0,50 registrata al n. 19689 in data 13 marzo 1962 a nome della ditta Sidus, con sede in Roma, via Tiburtina km. 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

*Il Ministro*: GASPARI

**(10892)**

---

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Balsochinina » a nome della ditta Farmaceutici Gueli ora I.C.T., con sede in Milano.** (Decreto di revoca n. 4293/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 11 dicembre 1961, con i quali veniva registrata al n. 18916 e 18916/1 la specialità medicinale denominata « Balsochinina » fiale per adulti e fiale per bambini (serie), a nome della ditta Farmaceutici Gueli ora I.C.T. con sede in Milano, via G. da Salò, 14, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Isola Laboratorio bioterapico internazionale, con sede in Genova, viale Pio VII;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Cafaro ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 25 maggio 1970;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusto il disposto dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, in data 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Balsochinina » - 10 fiale da 2 ml. per adulti e 10 fiale da 2 ml. per bambini (serie), registrata ai numeri 18916 e 18916/1 in data 11 dicembre 1961 a nome della ditta Farmaceutici Gueli ora I.C.T., con sede in Milano, via Gasparo da Salò, 14.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

*Il Ministro*: GASPARI

**(10902)**

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Betasenic », a nome della ditta Lab. Beta chemioterapico, con sede in Salò.** (Decreto di revoca n. 4309/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 novembre 1962 con il quale veniva registrata al n. 20171 la specialità medicinale denominata « Betasenic » capsule a nome della ditta Laboratorio Beta chemioterapico con sede in Salò (Brescia), via IV Novembre n. 15, ora in via G. Uberti n. 8, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Cafaro ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 25 maggio 1970;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusto il disposto dello art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, in data 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Betasenic » - 20 e 30 capsule, registrata al n. 20171 in data 28 novembre 1962 a nome della ditta Laboratorio Beta chemioterapico, con sede in Salò, (Brescia), via Giulio Uberti n. 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Brescia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

*Il Ministro*: GASPARI

**(10885)**

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Anansiol », a nome della ditta Lab. farm. Novopharma, con sede in Milano.** (Decreto di revoca n. 4307/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 ottobre 1961 con il quale veniva registrata al n. 19240 la specialità medicinale denominata « Anansiol » compresse, a nome della ditta Lab. farm. Novopharm, con sede in Milano, via M. Aurelio n. 22, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Cafaro ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 25 maggio 1970;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusto il disposto dello art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, in data 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale, denominata « Anansiol », 12 e 24 compresse da mg. 300, registrata al n. 19240 in data 28 ottobre 1961, a nome della ditta Lab. farm. Novopharma, con sede in Milano, via Marco Aurelio n. 22.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

*Il Ministro*: GASPARI

**(10884)**

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1972.

**Approvazione della delibera dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 13 luglio 1971 concernente modifiche agli articoli 5, 14 e 53 del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*) dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, in base al quale spetta al consiglio di amministrazione deliberare sui regolamenti inerenti alle forme previdenziali e assistenziali gestite dall'Istituto, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'INPGI in data 13 luglio 1971, recante modificazioni agli articoli 5, 14 e 53 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Considerato che le citate modifiche sono rivolte ad unificare il sistema di computo delle pensioni spettanti ai giornalisti e ad eliminare le sperequazioni verificatesi a seguito della applicazione del sistema in atto;

Accertato che l'onere tecnico di copertura dei miglioramenti pensionistici derivanti dalle modifiche contenute nella citata delibera, è perfettamente sopportabile della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Istituto;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto sopra indicato;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata, in data 13 luglio 1971, dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

La delibera predetta è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1972

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

---

**Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visto il regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di unificare il sistema di computo delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, al fine di eliminare alcune sperequazioni venutesi a determinare a seguito dell'applicazione del sistema introdotto con decreto ministeriale 15 aprile 1964;

Considerata altresì l'opportunità di modificare la norma regolamentare concernente la corresponsione delle aggiunte di famiglia in favore dei pensionati;

Visti gli studi compiuti a tal fine dall'apposita commissione consultiva;

Considerate le disponibilità di bilancio, quali risultano dalla relazione redatta dall'attuario dell'istituto;

Su proposta del comitato esecutivo;

Delibera:

di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le seguenti modificazioni e integrazioni degli articoli 5, 14, 53 del Regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953 e successive modificazioni:

Art. 5. — *Il primo e secondo comma sono così sostituiti*:

L'importo annuale della pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno intero di contribuzione, intendendo come tale un periodo corrispondente a 12 contributi mensili, a 1/30 dell'80 % della retribuzione annua media desumibile dalle retribuzioni degli ultimi 60 contributi mensili ovvero, se più favorevoli, dalle retribuzioni dei 10 anni di calendario migliori, in relazione alle quali siano stati effettivamente versati i contributi previdenziali. Le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi interi.

In sede di liquidazione della pensione, le retribuzioni annue prese a base per determinare la retribuzione media di cui al primo comma, se relative a periodi anteriori al 31 gennaio 1952, sono adeguate in relazione al rapporto fra la retribuzione annua minima contrattuale del redattore dell'anno precedente a quello di decorrenza della pensione e quella dell'anno cui si riferisce la retribuzione; se relative a periodi posteriori al 31 gennaio 1952, sono adeguate in relazione al rapporto fra il numero indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica per l'anno precedente a quello di decorrenza della pensione e il numero indice calcolato dallo stesso Istituto per l'anno cui la retribuzione stessa si riferisce. Le retribuzioni assoggettate a contributo nel periodo 1° gennaio 1943-31 gennaio 1952 sono, in ogni caso, convenzionalmente considerate pari al minimo contrattuale di redattore dell'epoca.

*Comma aggiunto* (dodicesimo):

La retribuzione annua minima contrattuale, di cui al secondo comma del presente articolo, è quella formata dal minimo di stipendio del redattore ordinario per la zona di Milano, dall'indennità di contingenza, dal 3° elemento, dalla 13ª mensilità e dall'indennità redazionale (già demografica) con le relative maggiorazioni.

Art. 14. — *Il primo comma è così sostituito*:

In favore dei titolari di pensione diretta sono corrisposte aggiunte di famiglia per i familiari a carico nella misura e con le modalità previste per gli assegni familiari dei giornalisti in attività di servizio, semprechè i predetti titolari di pensione non fruiscano di assegni familiari per le medesime persone ad altro titolo.

Art. 53. — *E' sostituito con il seguente*:

Le pensioni in corso di godimento alla data del 31 dicembre 1971 sono riliquidate, con decorrenza 1° gennaio 1972, secondo il criterio di computo previsto dal presente regolamento sulla base della posizione assicurativa già utilizzata ai fini della precedente liquidazione della pensione.

Ove il trattamento di pensione come sopra ricalcolato risulti inferiore a quello in atto al 31 dicembre 1971, sarà conservato il trattamento di miglior favore.

E' dato mandato al presidente perchè provveda al coordinamento della presente delibera con le altre norme regolamentari nonchè alle eventuali modifiche che si rendessero necessarie in sede di esame del provvedimento da parte dei competenti organi ministeriali.

Roma, addì 13 luglio 1971

*Il presidente*: DELLA RICCIA

**(10966)**

---

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1972.

**Revoca alla farmacia Gmeiner dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nel laboratorio annesso alla farmacia omonima, in Trieste.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 2091, in data 24 aprile 1958, la ditta farmacia Gmeiner fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita nel laboratorio annesso alla farmacia omonima sito in Trieste, via Giulia n. 14, le specialità medicinali chimiche denominate: 1) The S. Giuseppe, 2) Cialdino Calmon-cachet, salvi i provvedimenti in sede di registrazione;

Vista la lettera in data 14 giugno 1972 con la quale la Farmacia predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1924, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla farmacia Gmeiner l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Trieste, via Giulia, 14, concessa con decreto A.C.I.S. n. 2091 in data 24 aprile 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Trieste è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 settembre 1972

*Il Ministro*: GASPARI

**(11027)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Autorizzazione all'ospedale « S. Anna » di Como ad istituire un corso di specializzazione in nefrologia e tecniche emodialitiche per infermieri professionali.**

Con decreto n. 300.10/II.24/1/5292, in data 15 maggio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « S. Anna » di Como è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in nefrologia e tecniche emodialitiche per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(10942)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di storia politica moderna presso l'Istituto superiore di scienze sociali di Trento**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Istituto superiore di scienze sociali di Trento, è vacante la cattedra di storia politica moderna, alla cui copertura l'istituto interessato intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore dell'Istituto superiore di scienze sociali di Trento, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11098)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 184

**Corso dei cambi del 27 settembre 1972 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 581,63 | 581,63 | 581,65 | 581,63 | 581,60 | 581,62 | 581,60 | 581,63 | 581,63 | 581,60 |
| Dollaro canadese | 591,85 | 591,85 | 592,15 | 591,85 | 591,90 | 591,80 | 591,83 | 591,85 | 591,85 | 591,85 |
| Franco svizzero | 153,23 | 153,23 | 153,25 | 153,23 | 153,20 | 153,24 | 153,22 | 153,23 | 153,23 | 153,20 |
| Corona danese | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Corona norvegese | 87,89 | 87,89 | 87,84 | 87,89 | 87,80 | 87,88 | 87,865 | 87,89 | 87,89 | 87,88 |
| Corona svedese | 123,035 | 123,035 | 123,25 | 123,035 | 123 — | 123,05 | 123,02 | 123,035 | 123,03 | 123 — |
| Fiorino olandese | 179,94 | 179,94 | 179,85 | 179,94 | 179,85 | 179,95 | 179,90 | 179,94 | 179,94 | 179,95 |
| Franco belga | 13,2150 | 13,215 | 13,2175 | 13,2150 | 13,23 | 13,22 | 13,2150 | 13,2150 | 13,21 | 13,21 |
| Franco francese | 116,17 | 116,17 | 116,17 | 116,17 | 116,10 | 116,18 | 116,175 | 116,17 | 116,17 | 116,17 |
| Lira sterlina | 1412,85 | 1412,85 | 1413,75 | 1412,85 | 1413 — | 1412,90 | 1413,25 | 1412,85 | 1412,85 | 1412,85 |
| Marco germanico | 181,92 | 181,92 | 181,93 | 181,92 | 181,80 | 181,94 | 181,94 | 181,92 | 181,92 | 181,90 |
| Scellino austriaco | 25,1945 | 25,1945 | 25,19 | 25,1945 | 25,20 | 25,18 | 25,1975 | 25,1945 | 25,19 | 25,20 |
| Escudo portoghese | 21,69 | 21,69 | 21,70 | 21,69 | 21,69 | 21,68 | 21,685 | 21,69 | 21,69 | 21,68 |
| Peseta spagnola | 9,1660 | 9,166 | 9,1650 | 9,1660 | 9,16 | 9,16 | 9,1653 | 9,1660 | 9,16 | 9,16 |
| Yen giapponese | 1,9335 | 1,9335 | 1,9325 | 1,9335 | 1,93 | 1,93 | 1,9325 | 1,9335 | 1,93 | 1,93 |

**Media dei titoli del 27 settembre 1972**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 99,475 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,55 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 90,10 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 93,55 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 93,70 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 93,30 |
| » 5 % (Beni esteri) | 93,225 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 95,825 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 96,05 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 98,15 |
| » 6 % » » 1970-85 | 99,50 |
| » 6 % » » 1971-86 | 99,075 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,05 |
| » » » 5,50 % 1976 | 99,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,35 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,85 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) | 99,80 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 98,90 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 97,50 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 97,025 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 95,775 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 95,725 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 100,85 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 100,80 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* NAPOLITANO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 27 settembre 1972**

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 581,615 |
| Dollaro canadese | 591,84 |
| Franco svizzero | 153,225 |
| Corona danese | — |
| Corona norvegese | 87,877 |
| Corona svedese | 123,027 |
| Fiorino olandese | 179,92 |
| Franco belga | 13,215 |
| Franco francese | 116,172 |
| Lira sterlina | 1413,05 |
| Marco germanico | 181,93 |
| Scellino austriaco | 25,196 |
| Escudo portoghese | 21,687 |
| Peseta spagnola | 9,166 |
| Yen giapponese | 1,933 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Restituzioni applicabili dal 9 agosto 1972 al 21 agosto 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 1721/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) e di alcuni dei prodotti di cui allo art. 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati.**

| Numero della tariffa doganale | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u.c.) per 1 kg di saccarosio contenuto (1 u.c. = lire italiane 625) (1) |
|---|---|---|
| 17.02 | Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: | |
| | ex D. Altri zuccheri e sciroppi escluso il sorbosio | 0,0800 |
| | E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale | 0,0800 |
| | ex F. Zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati | 0,0800 |
| 17.05 | Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione: | |
| | ex C. Altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti | 0,0800 |
| | | Importo della restituzione in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) |
| 17.03 | Melassi, anche decolorati | — |

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'art. 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

**(10812)**

# MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

## Inizio delle procedure per la nomina di consulenti delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 18 del 30 settembre 1972, parte seconda, è data comunicazione dell'inizio delle procedure regolamentari per la nomina di due nuovi consulenti effettivi. Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute nell'« Avviso » pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

**(11034)**

# MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

## Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1972, (registro n. 7, foglio n. 154) è stato respinto il ricorso straordinario del 23 aprile 1970 proposto dall'ispettore di 1ª classe dott. Carlo Scipinotti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile per l'annullamento del decreto ministeriale del 18 dicembre 1969 con il quale era stato respinto il ricorso gerarchico del 19 luglio 1969 diretto contro la reiezione dell'istanza presentata il 26 aprile 1969 dal predetto impiegato per il riconoscimento, ai fini dell'art. 201 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dell'anzianità maturata quale ufficiale dell'Arma aeronautica - ruolo servizi in servizio permanente effettivo con mansioni di controllore della circolazione aerea.

**(11038)**

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

## Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti in data 26 luglio 1972, registro n. 12, foglio n. 266, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto dal sig. Salmi Giuseppe, avverso il provvedimento n. 43179 in data 14 febbraio 1970, con il quale il prefetto di Ferrara confermò il precedente provvedimento in data 10 novembre 1969 di diniego della richiesta autorizzazione per l'installazione d'un impianto di distributori carburanti in Lagosanto al km. 9+520.

**(11037)**

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

## Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1972, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 1, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Romagnoli Francesco avverso il decreto ministeriale n. 1526 del 12 febbraio 1970, col quale veniva respinta la richiesta di corresponsione del trattamento di quiescenza e di ogni altra indennità accessoria, in quanto il ricorrente era stato dichiarato dimissionario d'ufficio con decreto ministeriale n. 42592 del 9 gennaio 1954, in applicazione dell'art. 46 del regio decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, con conseguente perdita di ogni diritto a pensione o indennità, ai sensi dell'art. 49 del regio decreto citato.

**(10874)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

**Concorso, per titoli, per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale 26 maggio 1972, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'anno finanziario 1972 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini stranieri, provvisti di laurea, di diciannove borse di studio, dell'ammontare lordo di L. 2.000.000 (duemilioni) cadauna, così ripartite fra le seguenti materie, comprendenti ciascuna, i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. — MATERIE BIOLOGICHE (Borse n. 1)

*Campi di studio e di ricerca*:

1) Biologia molecolare;
2) Biologia dello sviluppo e genetica;
3) Ematologia;
4) Nutrizione;
5) Endocrinologia;
6) Fisiologia e fisiopatologia;
7) Farmacologia;
8) Neuropsicofarmacologia;
9) Fisiofarmacologia cardiovascolare;
10) Radiobiologia;
11) Biostatistica;
12) Tossicologia dei farmaci;
13) Tossicologia degli antiparassitari;
14) Tossicologia degli additivi e dei contaminanti alimentari.

II. — MATERIE CHIMICHE (Borse n. 2)

*Campi di studio e di ricerca*:

1) Chimica analitica;
2) Chimica farmaceutica;
3) Chimica bromatologica;
4) Chimica fisica;
5) Chimica teorica;
6) Chimica organica;
7) Radiochimica;
8) Tecnologie farmaceutiche.

III. — MATERIE BIOCHIMICHE (Borse n. 6)

*Campi di studio e di ricerca*:

1) Meccanismi di regolazione del metabolismo intermedio;
2) Biochimica e struttura delle sostanze naturali;
3) Chimica microbiologica e dei prodotti di fermentazione;
4) Biochimica analitica;
5) Immunochimica;
6) Neurochimica.

IV. — MATERIE FISICHE (Borse n. 2)

*Campi di studio e di ricerca*:

1) Fisica nucleare ed alte energie;
2) Fisica degli stati aggregati;
3) Biofisica;
4) Elettronica;
5) Microscopia elettronica;
6) Calcolo (calcolatrici elettroniche).

V. — MATERIE MICROBIOLOGICHE ED EPIDEMIOLOGICHE (Borse n. 5)

*Campi di studio e di ricerca*:

1) Batteriologia;
2) Virologia;
3) Micologia;
4) Epidemiologia;
5) Immunologia;
6) Microbiologia degli alimenti;
7) Istologia normale e patologica;
8) Igiene degli alimenti.

VI. — MATERIE PARASSITOLOGICHE ED ECOLOGICHE (Borse n. 1)

*Campi di studio e di ricerca*:

1) Ecologia;
2) Infezioni da protozoi;
3) Infezioni da metazoi;
4) Entomologia medica e lotta contro gli insetti.

VII. — MATERIE VETERINARIE (Borse n. 1)

*Campi di studio e di ricerca*:

1) Malattie infettive;
2) Igiene degli alimenti di origine animale;
3) Zootecnia e zooculture;
4) Alimentazione animale.

VIII. — MATERIE DI INGEGNERIA SANITARIA (Borse n. 1)

*Campi di studio e di ricerca*:

1) Idraulica sanitaria;
2) Igiene ambientale;
3) Termotecnica e tecnica del freddo;
4) Ingegneria chimica e chimica industriale;
5) Edilizia sanitaria;
6) Tecnologia dei materiali;
7) Tecnologie alimentari.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopradette materie che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in queste ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito concorrere per più di due materie.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino la attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1973; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Le borse di studio, non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, nè con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa, verrà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti, del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 5.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese, per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

5) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 6.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) cittadinanza straniera;

*b*) laurea o diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

*c*) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

*d*) presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del paese di origine del candidato alla borsa di studio. Gli stranieri residenti in Italia, o in altro Stato, diverso da quello originario, potranno produrre un attestato di presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del Paese in cui attualmente risiedono. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in lingua italiana, su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire a mezzo raccomandata, o essere presentata, entro le ore d'ufficio, alla sede dell'Istituto stesso Archivio (viale Regina Elena, 299 00161 Roma), nel termine perentorio di sessanta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine, farà fede, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa l'inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti dal timbro a data apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apporto all'arrivo, il predetto timbro, farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione, alle autorità diplomatiche o consolari italiane del territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza straniera;

4) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito di una delle materie indicate nell'art. 1 del presente bando, cui l'aspirante medesimo intende concorrere. Qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o di più materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti al primo, sia che appartengano alla stessa materia sia che si riferiscano a materie differenti.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali, in luogo del campo di studio e di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda, in luogo del campo di studio e di ricerca, un programma di ricerche, peraltro non richiesto, la commissione dovrà stabilire, ai fini dell'ammissione al concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma, possa individuarsi uno dei campi di ricerca di cui all'art. 2 del presente bando;

5) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

6) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

7) di impegnarsi altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico che privato.

In calce alla domanda devono, altresì, risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia, la stessa firma deve essere autenticata da un notaio, cancelliere o dalla propria rappresentanza diplomatica o consolare, accreditata presso lo Stato italiano, e la firma di quest'ultima vidimata dalla prefettura, nella cui circoscrizione, la rappresentanza medesima ha la propria sede. Nel caso previsto dal presente comma, la firma del candidato può essere autenticata anche dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti ed atti, nonchè da eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale o dattiloscritte, se provviste di documento attestante la accettazione per la stampa, o, se prodotte in copia, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

*a*) certificato di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

*b*) attestato di presentazione di cui all'art. 6, lettera *d*);

*c*) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum* sottoscritto dall'interessato;

*d*) ogni altro eventuale documento attestante studi svolti e servizi prestati che l'aspirante ritenga utile presentare;

*e*) certificato medico dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio. Tale certificato dovrà essere rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da quella della domanda di partecipazione al concorso;

*f*) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*) ed *e*) dovranno essere tradotti in lingua italiana e nella relativa traduzione la rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio, dovrà attestare la loro conformità all'originale del testo straniero.

Qualora la traduzione venga effettuata da un traduttore ufficiale dello stato estero, la firma del predetto traduttore dovrà essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, sopra menzionata.

Si potrà ovviare a tale legalizzazione, qualora la suddetta rappresentanza italiana dichiari la conformità della predetta traduzione, in lingua italiana, all'originale del testo straniero.

Per gli stranieri, residenti o domiciliati in Italia, il certificato medico di cui alla lettera *e*), deve essere rilasciato, nel termine sopra indicato, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, mentre la traduzione in lingua italiana del titolo di studio, di cui alla lettera *a*), potrà essere effettuata da un traduttore ufficiale.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonchè le copie, fotocopie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 9.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 7 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 5) compresi, nell'art. 7 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire i documenti ed atti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*) dell'art. 8, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 7;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 7 (l'amministrazione può far regolarizzare, entro un termine perentorio, quelle domande nelle quali, la firma del candidato non sia stata debitamente autenticata).

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, né sarà, infine, consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, qualunque ne sia la causa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 10.

I concorrenti, ai quali sia stata assegnata la borsa di studio e che abbiano omesso di indicare nella domanda di partecipazione al concorso quanto precisato ai numeri 6, 7 dell'art. 7 del presente bando, dovranno produrre all'atto dell'assegnazione della borsa, istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel far riferimento alla borsa loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 6, 7 dell'articolo sopra menzionato.

Art. 11.

Decadono dal godimento della borsa di studio, coloro che, durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dello Istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato, alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'amministrazione.

Quando sussistano giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni trenta.

Nel corso del godimento della borsa, potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensione dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene, rispettivamente trattenuto, in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 12.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione di cui all'art. 8 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi, per le materie di cui al predetto art. 1 e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Le norme del presente bando, trovano integrale applicazione, per ognuna delle due domande prodotte dall'aspirante borsista.

Art. 13.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 14.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1973.

Art. 15.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 8, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repub-

blica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'art. 9 del presente decreto, i centoventi giorni decorreranno dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato. Tale lettera dovrà essere inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità del disposto dell'art. 11 potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 8, dopo duecentoquaranta giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi, secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 17.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1972

*Il Ministro*: GASPARI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *settembre* 1972
*Registro n.* 10 *Sanità, foglio n.* 194

---

(Schema esemplificativo della domanda)

*Al direttore dell'Istituto superiore di sanità* Viale Regina Elena, 299
00161 ROMA

Il sottoscritto
di cittadinanza nato a
il e residente in
via n. tel. chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca . . , nell'ambito delle materie

Dichiara, inoltre, di:

1) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati alla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

2) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 5 del bando di concorso, ed in particolare, di contrarre l'assicurazione, per la durata della borsa stessa, contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

3) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

4) impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

5) allegare i documenti ed atti di cui all'art. 8 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data,

(Firma)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni

*N.B.* — Scrivere la domanda in lingua italiana, in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

**(10919)**

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Avezzano.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Avezzano (L'Aquila);

Visto il decreto ministeriale in data 1° settembre 1972, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Avezzano, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Campanozzi dott. Michele | punti | 84,66 | su 132 |
| 2. Spani dott. Tommaso | » | 81,06 | » |
| 3. Boianelli dott. Fernando | » | 77,73 | » |
| 4. Iannettone dott. Giovanni | » | 77,39 | » |
| 5. Moriconi dott. Benito | » | 77,24 | » |
| 6. Perri Marziale | » | 76,52 | » |
| 7. Casazza Egidio | » | 76,25 | » |
| 8. Milanesi dott. Luigi | » | 75,85 | » |
| 9. Ventriglia dott. Giovanni | » | 75,52 | » |
| 10. Coco dott. Vincenzo | » | 75,35 | » |
| 11. De Negri dott. Errico | » | 74,99 | » |
| 12. Mignone dott. Pasquale | » | 74,84 | » |
| 13. Parini Antonio | » | 73,66 | » |
| 14. Mazza dott. Osvaldo | » | 73,15 | » |
| 15. Di Blasi dott. Giuseppe | » | 72,96 | » |
| 16. Lauletta dott. Angelo | » | 72,76 | » |
| 17. Schioppa dott. Gino | » | 72,15 | » |
| 18. Scotto dott. Michele | » | 71,78 | » |
| 19. Ferrari dott. Pietro | » | 71,59 | » |
| 20. Alberti Pietro | » | 70,46 | » |
| 21. Laspia dott. Antonino | » | 70,18 | » |
| 22. Delli Paoli dott. Dante | » | 69,83 | » |
| 23. Colazingari dott. Emilio | » | 69,80 | » |
| 24. Travaglini dott. Giuseppe | » | 69,65 | » |
| 25. De Flumeri Francesco Paolo | » | 68,52 | » |
| 26. Bellotoma Giovanni | » | 66,11 | » |
| 27. Pacifici Luigi | » | 64,66 | » |
| 28. Filograsso dott. Domenico | » | 51,37 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

**(10957)**

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

**Concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di Catania**

IL MEDICO PROVINCIALE

Con decreto n. 6832 in data 6 settembre 1972 ha indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di trentuno sedi farmaceutiche vacanti in Catania e provincia:

*a*) comune di Catania (abitanti 414.619) per le seguenti sedi urbane di nuova istituzione: 74ª, 75ª, 78ª, 80ª, 82ª, 83ª, 84ª, 86ª, 89ª, 90ª, 91ª, 93ª, 100ª, 101ª;

*b*) comune di Aci Bonaccorsi, sede unica rurale (ex Amenta);

c) comune di Acireale (abitanti 48.729):
7ª sede urbana di nuova istituzione;
8ª sede urbana di nuova istituzione;
12ª sede rurale di nuova istituzione.
d) comune di Belpasso (abitanti 12.275):
2ª sede urbana (ex Iannaci).
e) comune di Bronte (abitanti 22.172):
5ª sede rurale (frazione Maniace).
f) comune di Camporotondo Etneo (abitanti 907):
sede unica rurale (ex Marletta).
g) comune di Castiglione Sic. (abitanti 6504):
2ª sede rurale (frazione Passopisciaro).
h) comune di Grammichele (abitanti 13.601):
3ª sede urbana (farm. ex Iurato).
i) comune di Paternò (abitanti 44.518):
9ª sede urbana di nuova istituzione;
10ª sede urbana di nuova istituzione.
l) comune di Piedimonte Etneo (abitanti 4496):
2ª sede rurale (frazione Presa e Vena).
m) comune di S. Giovanni La Punta (abitanti 7019):
2ª sede rurale (frazione Trappeto).
n) comune di S. Pietro Clarenza (abitanti 1656):
sede unica rurale (ex Cianciabella)
o) comune di S. Agata Li Battiati (abitanti 2626):
sede unica rurale (ex Ippolito).
p) comune di Tremestieri Etneo (abitanti 4137):
2ª sede rurale di nuova istituzione.
q) comune di Zafferana Etnea:
2ª sede rurale (frazione Fleri e Pisano) (ex Rizzo).

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo e firmate dai concorrenti, devono essere presentate o fatte pervenire all'ufficio medico provinciale di Catania, unitamente ai documenti e titoli entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 dicembre 1972.

*Il medico provinciale*: GALIA

(10923)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11265 del 30 dicembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia alla data del 30 novembre 1969;

Attesa la necessità di procedere alla modifica di detta commissione che, costituita sempre ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, dovrà comprendere funzionari trasferiti all'Ente regione per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le designazioni pervenute dall'ordine provinciale dei medici chirurghi e dai comuni interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

*Presidente*:

Di Giacomo dott. Romano, direttore di sezione del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Mosca dott. Alfonso, funzionario del Ministero dell'interno;
Realmuto dott. Antonino, medico provinciale;
Massone prof. dott. Giuseppe, primario ostetrico-ginecologo dell'ospedale generale provinciale di Frosinone;
Nagar prof. dott. Benito, primario ostetrico-ginecologo dell'ospedale generale provinciale di Cassino;
Fiore Matilde, ostetrica condotta.

*Segretario*:

Manzi dott. Renato, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione, che avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Frosinone, darà inizio alle prove di esame non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il decreto stesso verrà pubblicato altresì nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 12 settembre 1972

*Il medico provinciale*: FISCHETTI

(10986)

# REGIONI

### REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1972, n. 4.
**Variazione al bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1972.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 31 *luglio* 1972)

(10672)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.